

Danno erariale per il segretario che non prevede la condanna

Corte dei conti

La decisione su un Comune che ha perso in giudizio su un contenzioso fiscale

Oriana Avallone
Pasquale Monea

La sentenza 51/2025 della Corte dei conti, sezione Basilicata, offre uno spaccato dello stato dell'arte dell'estensione del perimetro della magistratura giuscontabile.

In sostanza il giudice contabile, ampliando la portata dell'articolo 49 del Tuel oltre la sua massima estensione, finisce per addebitare al segretario comunale una responsabilità da omessa previsione dell'esito di un giudizio, prima che sul punto si pronuncino il giudice naturale.

Tanto viene stabilito, prescindendo dallo specifico caso singolo, attribuendo al parere di regolarità tecnica apposto dal segretario sul provvedimento giuntale di resistenza in giudizio una valenza prognostica sull'esito della lite, che diventa la base della responsabilità.

Nel caso in esame, un Comune era stato condannato in sede civile al pagamento dell'Iva dovuta su lavori di metanizzazione, ese-

guiti in appalto da parte di una impresa. La resistenza in giudizio dell'ente era stata decisa dalla giunta del tempo.

La sentenza del Tribunale che decide il caso, escludendo la temerarietà della lite, condanna l'ente al pagamento della somma a titolo di Iva oltre alle spese legali, e la vicenda culmina poi con una transazione tra i contendenti e assunzione da parte dell'ente di un debito comunque ridotto. La Corte dei conti, nel successivo giudizio contabile, da un lato riqualifica quale temeraria la lite promossa dall'ente - fattispecie esclusa dal Tribunale - e sulla scorta di tale riqualificazione (sulla quale vi è giudicato di altro giudice che la esclude) ravvisa la colpa grave in capo agli amministratori che al tempo avevano deliberato di resistere in giudizio, e al segretario comunale per il parere favorevole di regolarità tecnica, ritenendo che egli avrebbe dovuto segnalare la "temerarietà" della scelta, sulla ritenuta base di precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e di una clausola contrattuale circa la debenza dell'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+ ENTI LOCALI

La versione integrale

dell'articolo su:

[ntplusentilocaliedilizia](https://www.ntplusentilocaliedilizia.it)

[.ilssole24ore.com](https://www.ilssole24ore.com)